

## STUDIO LEGALE MELUCCI

Avv. Antonio MELUCCI

Avv. Francesco SPIEZIA

Avv. Giuseppe MAROTTA

Avv. Annamaria DAMIANI

Avv. Valentina SAVASTANO

Avv. Marco MARMO

Avv. Anna CORNETTA

Avv. Claudio D'AGNES

Avv. Federica MENAFRA

Patrocinante in Cassazione

Patrocinante in Cassazione

Egr. cliente

**OGGETTO:** caro materiali e misure urgenti in favore delle imprese

Il caro materiali nei contratti pubblici ha costretto il governo ad emanare il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 123 del 25 maggio 2021), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.*»

Con il provvedimento si è cercato di tamponare quindi, almeno in parte, la tempesta sul fronte delle materie prime e dei materiali per l'edilizia che hanno messo in ginocchio un intero settore, come denunciavamo tra l'altro da marzo dalle categorie di settore.

L'aumento dei costi di materie come l'acciaio, alluminio e il rame ha richiesto un intervento eccezionale del Governo che ha istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

La ripartizione delle risorse tra piccole, medie e grandi imprese è stata disciplinata dal Decreto Ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2021.

L'iter del Decreto Sostegni bis in quanto a caro materiali, prevede infatti due decreti di attuazione che sono stati emanati in questi giorni dal MIMS:

- **il primo che rileva le variazioni dei prezzi superiori all'8% e dalla cui pubblicazione partiranno i 15 giorni per la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione (pena la decadenza da presentare entro e non oltre l'08.12.2021);**
- il secondo emanato il 30 settembre 2021 e pubblicato in Gazzetta ufficiale che istituisce il Fondo e stabilisce i criteri di accesso.

L'istituzione del Fondo come chiarito in premessa è avvenuta con il Decreto Sostegni-bis (Legge 106/2021) con l'obiettivo di calmierare la crescita continua dei prezzi delle materie prime in edilizia

Le risorse saranno suddivise in tre categorie di imprese:

34 milioni di euro per le piccole imprese;

33 milioni di euro per le medie imprese;

33 milioni di euro per le grandi imprese.

I raggruppamenti temporanei di imprese potranno accedere alle risorse previste per la propria categoria di appartenenza, determinata sulla base della qualificazione SOA e non dell'importo del contratto aggiudicato.

Con l'approvazione del decreto con la rilevazione dell'aumento dei prezzi (non ancora in vigore), gli appaltatori potranno presentare istanza di compensazione.

La determinazione della compensazione avverrà applicando alla quantità dei singoli materiali, impiegati nelle lavorazioni, le variazioni rilevate dal decreto ministeriale.

Ogni Stazione Appaltante potrà provvedere alla compensazione utilizzando:

- fino al 50% delle risorse accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;
- le somme derivanti dai ribassi d'asta per cui non sia prevista un'altra destinazione;

- le somme residue relative ad altri interventi ultimati, di competenza della stessa Stazione Appaltante, per i quali siano stati eseguiti il collaudo ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

L'accesso al Fondo da cento milioni di euro sarà possibile nel caso in cui le risorse derivanti da accantonamenti, ribassi e residui non risultassero sufficienti.

La compensazione si determinerà applicando alla quantità dei singoli materiali, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi rilevati da un apposito decreto ministeriale e comunque eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10% se riferite a più anni.

All'art.2 del Primo Decreto MIMS vengono spiegate poi le modalità di accesso al Fondo.

Ovvero, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale le stazioni appaltanti sono tenute all'invio, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere – della richiesta di accesso al Fondo.

La richiesta di accesso al Fondo deve riportare tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese.

Al comma 4, si legge che per ciascuna delle istanze di compensazione le stazioni appaltanti inviano, altresì:

- la documentazione giustificativa prodotta dall'impresa (indi, ogni documento che dimostri l'aumento dei costi subito, a titolo esemplificativo, i preventivi dei fornitori);
- l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione della categoria di appartenenza dell'impresa richiedente;
- la dichiarazione comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie (art. 1 -seppie, comma 6, del decreto-legge

n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021), risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione.

Tanto chiarito, possiamo schematizzare in sintesi i contenuti principali della misura:

- La compensazione introdotta dall'articolo 1-septies si applicherà ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè il 25 luglio 2021), con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021.
- Per tali contratti, infatti, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha rilevato con il D.M. pubblicato in G.U. il 23.11.2022 le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, dei prezzi dei principali materiali da costruzione verificatesi, appunto, nel primo semestre 2021.
- Le compensazioni, sia in aumento che in diminuzione, si applicheranno anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 133 del D. Lgs. n. 163/2006 e 106, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e saranno determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati all'impresa per il medesimo periodo.
- **per quanto attiene alla quantificazione dei riconoscimenti revisionali, le compensazioni saranno determinate applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel periodo di riferimento (1° gennaio - 30 giugno 2021) le variazioni percentuali rilevate dal decreto del 11.11.2021 e pubblicato in G.U. del 23.11.2021 RISPETTO AI PREZZI VIGENTI AL MOMENTO DELL'OFFERTA.**

Al fine di calcolare la summenzionata compensazione occorre rifarsi alle tabelle allegate al decreto dell'11 novembre 2021.

Per determinare la somma da richiedere in compensazione bisogna così procedersi:

- **individuare l'anno di riferimento dell'offerta;**

- **verificare il prezzo medio dei materiali riferiti a quell'anno così come riportati nelle tabelle allegata al decreto pubblicato il 23.11.2021;**
- **Successivamente applicare al prezzo medio dei materiali la percentuale indicata nella colonna delle la variazione percentuale del 1 sem. 2021 sull'anno di riferimento.**

*(a titolo esemplificativo: offerta presentata nell'anno 2020 – verificare il prezzo medio dei materiali per l'anno 2020 riportato in tabella – applicare la variazione percentuale del primo semestre 2021 sul prezzo del materiale medio relativo all'anno 2020)*

- si rammenta che le variazioni dovranno superare l'alea dell'8%, se riferite esclusivamente all'anno 2021, e del 10% complessivo se riferite a più anni, nel caso cioè di offerte anteriori al 2020.
- Ai fini del riconoscimento della compensazione, gli appaltatori dovranno presentare alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 9.12.2021.  
A tale istanza deve essere allegata la più ampia ed esaustiva documentazione idonea a dimostrare l'impiego/contabilizzazione dei materiali che hanno subito un aumento dei prezzi superiore all'8% per il 2021 ed al 10% per il 2020.
- Per le variazioni in diminuzione, la procedura sarà avviata d'ufficio dalla stazione appaltante nel medesimo termine di cui sopra e sarà il RUP, una volta accertato il credito dell'amministrazione con proprio provvedimento, a procedere agli eventuali recuperi.

Tanto chiarito, al fine di rendere edotti i propri clienti sulla possibilità e i modi di ottenere le compensazioni previste ex lege, lo scrivente informerà i propri clienti di tutti le news che vi saranno a breve e medio termine; a quanto pare il Ministero a breve emanerà una circolare esplicativa nonché un modello di istanza.

Ad ogni buon conto, abbiamo predisposto un modello di istanza che andrà integrato con i dati specifici per ogni cantiere.

Lieto di restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per quant'altro possa occorrere, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti saluti.

Eboli, 24.11.2021

**Avv. Antonio Melucci**

Si allegano alla presente:

**All. 1** Decreto 30 settembre 2021;

**All. 2** Legge 23 luglio 2021, n. 106;

**All. 3** Decreto 11 novembre 2021 pubblicato in g.u. il 23.11.2021;

○ Tabella 1

○ Tabella 2

**All. 4** Modello di istanza di revisione prezzi